

SICUREZZA: APPROFONDIMENTO SUL PROCESSO DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO



Il Governo, con il cosiddetto Jobs Act, è stato delegato ad emanare un decreto legislativo attuativo finalizzato a razionalizzare e semplificare gli adempimenti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro: il **D. Lgs. 151/2015**.

Le modifiche e le integrazioni più rilevanti, apportate al D. Lgs. n. 81/2008 **sono le seguenti**:

- ❖ **LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) L'art 3 comma 8** sulla **sicurezza nei lavori accessori (voucher)** riferito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio tramite l'utilizzo di VOUCHER, è interamente sostituito. Nella nuova formulazione si prevede che le norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, debbano essere applicate **qualora la prestazione venga resa a favore di un committente imprenditore o professionista**. Conformemente alla disciplina previgente, restano esclusi dall'applicazione del decreto e dalle norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario;
- ❖ **COMITATO PER L'INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 5 comma 8)** viene dislocato presso il Ministero della Salute e se ne modifica la composizione, con l'obiettivo di semplificare e snellire le procedure di designazione dei membri. Restano immutati i compiti affidati a tale ente, chiamato a definire le politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individuando gli obiettivi da perseguire ed elaborando una programmazione per la realizzazione degli stessi;

- ❖ **COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO** (art. 6): Ne è stata modificata la composizione riducendo, da dieci a sei, il numero dei rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome, degli esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, degli esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

- ❖ **l'art 12 sull'istituto dell'Interpello**, modifica in base alla quale permette anche a **regioni e province autonome di porre quesiti oltre ad enti ed istituzioni che già possono oggi inoltrare gli interpellati all'apposita Commissione** (gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali);

- ❖ **VALUTAZIONE DEI RISCHI** (art. 28): la disciplina resta pressoché immutata, prevedendosi, in aggiunta a quanto sancito dall'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 che, ai fini della valutazione stessa, l'INAIL, anche in collaborazione con le ASL, renda disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. Viene inoltre stabilito che, con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, saranno individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi, tra i quali strumenti informatizzati, sulla base del prototipo Oira (piattaforma europea on line per creare strumenti di valutazione del rischio);

- ❖ **SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE** (art. 34): Resta ferma la possibilità riconosciuta al datore di lavoro di svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP), di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, ad esclusione delle aziende in cui il DATORE DI LAVORO non può svolgere il ruolo di R.S.P.P.;

- ❖ **REGISTRO INFORTUNI: l'art. 53** sulla **tenuta della documentazione di lavoro**, SPECIFICHE CHE **non è più previsto l'obbligo di tenuta del registro infortuni** a decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto attuativo (avvenuta il 24/09/2015);

- ❖ **SANZIONI (art. 55)** Costerà più caro non rispettare le norme sulla sicurezza sul lavoro. Si arricchisce l'impianto sanzionatorio del TESTO UNICO SICUREZZA. Più precisamente vengono individuate una serie di disposizioni la cui violazione determina il **raddoppio dell'importo della sanzione, qualora la**

violazione si riferisca a più di cinque lavoratori od a una triplicazione dell'importo stesso, qualora la violazione si riferisca a più di dieci lavoratori. In particolare la nuova previsione si riferisce alle seguenti violazioni:

VIOLAZIONE	SANZIONE PREVISTA
MANCATO INVIO DEI LAVORATORI ALLA VISITE MEDICA PERIODICA E MANCATA RISCHIESTA AL MEDICO COMPETENTE DELL'OSSERVANZA DEGLI OBBLIGI PREVISTI A SUO CARICO (art. 18 comma 1 lett. g)	AMMENDA DA 2.000 € A 4.000 € Duplicata qualora la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori o triplicata qualora la violazione si riferisca a più di dieci lavoratori
MANCATA O INADEGUATA FORMAZIONE DEL LAVORATORE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 37 comma 1)	ARRESTO DA DUE A QUATTRO MESI O AMMENDA DA 1.200 € A 5.200 € Duplicata qualora la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori o triplicata qualora la violazione si riferisca a più di dieci lavoratori
MANCATA O INADEGUATA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI E PREPOSTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 37 comma 7)	ARRESTO DA DUE A QUATTRO MESI O AMMENDA DA 1.200 € A 5.200 € Duplicata qualora la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori o triplicata qualora la violazione si riferisca a più di dieci lavoratori
MANCATA O INADEGUATA FORMAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO, DI PRIMOSOCORSO E COMUNQUE DI GESTIONE DELL'EMERGENZA (art. 37 comma 9)	ARRESTO DA DUE A QUATTRO MESI O AMMENDA DA 1.200 € A 5.200 € Duplicata qualora la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori o triplicata qualora la violazione si riferisca a più di dieci lavoratori
MANCATA O INSUFFICIENTE FORMAZIONE DEL R.L.S. (RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA) (art. 55 comma 5 lettera C)	ARRESTO DA DUE A QUATTRO MESI O AMMENDA DA 1.200 € A 5.200 € Duplicata qualora la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori o triplicata qualora la violazione si riferisca a più di dieci lavoratori

❖ **DEFINIZIONE DELL'OPERATORE DI UNA ATTREZZATURA DI LAVORO (art. 69)** è stato precisato che, ai fini dell'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per operatore di una attrezzatura di lavoro è da intendere anche il datore di lavoro che ne fa uso; quindi anche il DATORE DI LAVORO è soggetto alla formazione sull'utilizzo delle attrezzature se durante l'attività lavorative le utilizza;

❖ **SANZIONI PER LE VIOLAZIONI RELATIVE ALL'USO IRREGOLARE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO (art. 87)** sono state corrette alcune disposizioni sanzionatorie poste a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente;

- ❖ **FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI COORDINATORI (CSE – CSP)** (art. 98) è stato aggiunto nell'allegato XIV che **la formazione dei coordinatori sarà aggiornata con accordo in seno alla Conferenza Stato-Regioni in linea con quanto avviene per altri operatori di sicurezza;**

- ❖ **STIMA PREVENTIVA DELL'EMISSIONE SONORA DI ATTREZZATURE, MACCHINE E IMPIANTI** (art. 190 comma 5-bis), **l'emissione sonora** di attrezzature di lavoro, macchine e impianti **può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente** di cui all'articolo 6, **riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento**, al posto di riferirsi, come era prima indicato, “a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento”.